

## DEFENSA TRANESE E DEFENSA FEDERICIANA

SOMMARIO: 1. Impostazione del problema. Recezione da parte della legislazione federiciana di usi e consuetudini locali. — 2. Il richiamo alla Signoria. — 3. La presenza dei testimoni. — 4. I termini in cui era consentita la difesa. — 5. Conclusioni.

1. — Uno degli argomenti assunti da alcuni studiosi per giustificare la loro opinione in senso eversivo sulla data — 1063 — degli *Ordinamenta Maris* di Trani<sup>1</sup> attiene alla *defensa*<sup>2</sup>: istituto questo che compare, tra l'altro, sia nello statuto tranese (art. 28)<sup>3</sup> che in alcune costituzioni di Federico II (I, 16-19)<sup>4</sup>.

Mettendo infatti a confronto l'art. 28 degli *Ordinamenta* tranesi con il capo XII dei Ruoli d'Oleron e CXX del Consolato del Mare, e tutti questi con la costituzione I, 16 di Federico, si è argomentato che lo statuto marittimo di Trani debba essere « necessariamente di epoca posteriore al Codice (*rectius* raccolta di Costituzioni) svevo di Melfi del 1231 »<sup>5</sup>, e ciò sia per la presunta mancanza di una svi-

---

<sup>1</sup> Per tutte le questioni sulla data del documento vedi, tra gli altri, SCHUPFER, *Manuale di storia del diritto italiano*, 1908, pp. 524-534; BONOLIS, *Il diritto marittimo medievale dell'Adriatico*, Pisa 1921, passim; NISIO, *Degli Ordinamenta et consuetudo maris di Trani*, in « Arch. Stor. Pugl. », 1963, pp. 5 ss. e bibliografia ivi citata.

<sup>2</sup> Il primo che, a nostra scienza si sia avvalso di quest'argomento è stato il RACIOPPI, *Ordinamenti e consuetudini marittime di Trani*, in « Arch. Stor. Prov. Nap. », a. III (1878), pp. 679-709. A lui si sono riallacciati molti degli studiosi che sono tornati sull'argomento, tra i quali, con nuove posizioni ed un più ampio esame critico, va segnalato G. M. MONTI, *Note sulla datazione della Tavola Amalfitana e degli Ordinamenti del Mare di Trani*, in « Riv. Dir. Nav. », vol. IV, p. I, 1938, pp. 224 ss.

<sup>3</sup> Su questo testo e sulle relative edizioni v.o., nt. 15.

<sup>4</sup> Vedi oltre, nt. 16.

<sup>5</sup> RACIOPPI, *Gli ordinamenti* cit., p. 688.

luppata coscienza giuridica nei Ruoli d'Oleron (presente invece nello statuto tranese e nel Consolato del Mare)<sup>6</sup>, che per la sostenuta maggior complessità della *defensa* tranese rispetto a quella federiciana<sup>7</sup>.

Qui intendiamo riprendere il problema, incominciando con il confortare con qualche nuovo argomento alcune posizioni già a suo tempo enunciate dallo Schupfer<sup>8</sup> sulla anteriorità della *defensa* tranese.

A parte il problema, certo interessante, sulla origine della *defensa*<sup>9</sup>, ma che non tocca direttamente il nostro tema, riteniamo di

<sup>6</sup> Cosa questa che l'Autore (*op. cit.*, p. 690) deduce dal fatto che nel cap. XII dei *Ruoli d'Oleron* è richiesto che il marinaio, per poter legittimamente reagire alle offese del suo superiore, deve muoversi solo dopo aver ricevuto il primo colpo («...Et si le mestre fierge un de ses compaignons de la neef, il li doit attendre la premiere colée, come de poing on de palme; et s'il li fiert plus, il se poet defendre»: vedi, per il testo completo dello Statuto, PARDESSUS *Collection de lois maritimes anterieures au XVIII siecle*, Parigi, 1828, I, pp. 323 ss. e 332) mentre nel Consolato del Mare il marinaio, per poter reagire all'offesa ricevuta, deve dapprima dimostrare con testimoni di essere stato messo alle strette (art. 162 per il quale v.o., nt. 19): ma questo se può, forse, dimostrare che i *Ruoli d'Oleron* sono anteriori al *Consolato del Mare*, non dimostra assolutamente che gli stessi siano anteriori anche allo statuto tranese: sull'argomento v.o. § 4.

<sup>7</sup> Di questo parere è invece BESTA, *Storia del diritto italiano, Le fonti*, vol. I, p. II, Hoepli, Milano, 1925, il quale parla di una ritualità « assai più complicata », parere peraltro non meglio chiarito o specificato, né dallo stesso Besta, né dal Monti (*op. cit.*, p. 227) che ha aderito al suo pensiero, limitandosi solo però a riportarlo. Sull'argomento v.o., §§ 3, 4, 5.

Il RACIOPPI, *op. cit.*, p. 691 ha ravvisato la derivazione diretta dello statuto tranese dalla costituzione di Federico II, per la presenza in entrambe della formula che il marinaio doveva pronunciare (« Da la parte de la mia Signoria, non me toccare » nello statuto tranese (art. XXVIII); « ...praesentis legis auctoritate cuilibet licentiam impertimur, ut adversus aggressorem suum per invocationem Nostri nominis se defendat eique ex parte imperiali prohibeat, ut ipsum offendere de cetero non praesumat » nella Cost. I, 16 di Federico II): ma con il NISIO (*op. cit.*, p. 24) possiamo a ragione chiederci « perché non avrebbe potuto piuttosto il legislatore di Federico attingere alla regolamentazione tranese »: v.o., § 2.

<sup>8</sup> SCHUPFER, *Manuale cit.*, pp. 527-9.

<sup>9</sup> Sul cui problema rimandiamo a TAMASSIA, *Nuovi studi sulla defensa* e ID., *Ancora sulla defensa*, in *Studi di storia giuridica meridionale* a cura di C. G. MOR, Soc. St. Patria Pugl., Bari, 1957, pp. 271 ss. e la bibliografia ivi citata.

poter affermare che essa certamente non è di origine federiciana<sup>10</sup>, né tranese, ma risale a tempi anteriori ed antichi usi che devono aver costituito il precedente storico e fors'anche la fonte diretta tanto dello statuto tranese quanto delle Costituzioni di Melfi<sup>11</sup>.

E questo è tra l'altro provato dalla identità sostanziale, nelle diverse fonti, dell'istituto, diretto a garantire (per mantenerci nella terminologia federiciana) la « tutela cuilibet sui corporis »<sup>12</sup>. Le differenze formali che invece la *defensa* presenta nei diversi ordinamenti<sup>13</sup> ci permetteranno, nella analisi della evoluzione progressiva della materia, di poterne desumere l'antiorità di uno rispetto all'altro<sup>14</sup>.

Ma esaminiamo i testi:

« Propone et diffinisce li dicti consuli de mare; che nisuno patrone non possa bactere nisuno marinaro ma lo marino deve scampare et gire de prode denanze ala catena del remiggio, et deve dire, Dala parte dela mia signoria non me toccare, tre volte. Et se lo patrone passasse la catena per bacterlo, lo marino se deve defendere; et se lo marinaro occidesse el patrone non sia tenuto ad banno »<sup>15</sup>.

« Iuris gentium induxit auctoritas, et naturalis ratio hoc non abhorret, ut tutela cuilibet sui corporis permittatur. Quia tamen saepe contingit aggressoris in tantum supereminere potentiam,

---

<sup>10</sup> E ciò è chiaramente desumibile, oltre che da molti documenti anteriori al periodo svevo, in cui compare la *defensa* (e per i quali v. TAMASSIA, *op. cit.*, pp. 274 ss.), dalla stessa costituzione I, 16 di Federico, nella quale l'imperatore espressamente si richiama alle « praedecessorum nostrorum constitutionibus comprehensi aut antiquis consuetudinibus »: cfr. SCHUPFER, *Manuale cit.*, p. 528.

<sup>11</sup> Vedi, in questo senso SCHUPFER, *Manuale cit.*, p. 527.

<sup>12</sup> *Lib. Aug.*, cost. I, 16 (per l'edizione v.o., nt. 16).

<sup>13</sup> V.o., §§ 2, 3, 4.

<sup>14</sup> Il metodo è identico a quello del RACIOPPI, *op. cit.*, pp. 679 ss.: diverse, però, ne sono le conclusioni: v.o., § 5.

<sup>15</sup> Art. XXVIII Stat. Trani, tratto dalla edizione veneta del 1507, contenuta negli *Statuta Terrae Appignani*. Vedi, tra quanti hanno pubblicato il testo in questione, R. PIRACCI, *Per conoscere gli statuti marittimi di Trani*, 1980, pp. 35 ss., ove è riportata anche l'edizione fernana dello statuto tranese, del 1589, e una ricca bibliografia sul documento. Per una edizione critica dello statuto riportato nel manoscritto del 1589, v. PARDESSUS, *Collection cit.*, t. V, pp. 237-251.

ut. si oppressis (de iure) se defendere liceat, de facto tamen non possint, praesentis legis auctoritate cuilibet licentiam imper-  
timur, ut adversus aggressorem suum per invocationem Nostri  
nominis se defendat eique ex parte imperiali prohibeat, ut ipsum  
offendere de cetero non praesumat... »<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> *Lib. Aug.*, cost. I, 16 pr., tratta da *Die Konstitutionem Friedrichs II von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, herausgegeben und übersetzt von H. KONRAD, T. von DER LIECKBUYKEN und W. WAGNER*, Böhlau, Verlag, Köln, Wien, 1973, vol. II, pp. 22 ss.

*Cost. I, 16*: « ...Quod non tantum in praedicto casu locum habere decernimus, cum is, qui praedictam defensam imponit, offendi forsitan metuit in persona, verum etiam, cum in rebus, quas possidet, mobilibus vel immobilibus aut se moventibus necnon incorporalibus, inferri sibi quisque violentiam ab aliquo pertimescit: ne vel res mobiles per vim auferantur vel in aliis destitutionis iniuriam patiatur.

Praesentis constitutionis Nostrae ad eos licentiam propagamus, qui in personis aut rebus parentum, quos nostri veteres dixerunt maiores, filiorum aut nepotum, et ex eis, qui dulci filiorum vocabulo nuncupantur, et in eis aut rebus eorum denique, qui in eadem familia et cohabitatione tenentur, vim vel iniuriam pati metuerunt, qui defensam imponunt.

Eadem licentia in praedictis casibus tribuenda vasallis, qui a dominis suis in rebus aut personis suis vel suorum offendi verentur iniuste.

Verum si occasione adiutorii in articulis Nostris et praedecessorum Nostrorum constitutionibus comprehensi aut antiquis consuetudinibus vel ex aliis causis, ex quibus vasalli dominis suis aliquid dare vel facere tenentur de iure vel [de] consuetudinibus antedictis, defensae dominis imponantur, licebit eis iure suo uti nihilominus post defensam.

Verum tamen si iustae [im]ponantur pro rebus mobilibus, forsitan utpote bove ablato et similibus, dominus, qui contra defensam venerit, et id, quod post defensam abstulit, reddat et aliud tantundem Nostrae curiae componat, ut tantum sit haec in casu praesenti poena defensae.

Ceterum si iniuste fuerit defensa imposita, tunc ipsam imponens et id, quod petebat, amittat et aliud tantundem curiae Nostrae solvat. Statuimus etiam, ut [de] defensis huiusmodi super mobilibus factis a vasallis contra dominos civiliter tantum, non criminaliter agi possit, et si de his ad magnam curiam Nostram proclamatio venerit vel deferatur, causae [cognitio] ad regionum iustitiosos remittatur.

Si tamen inter duos vasallos defensae [im]ponantur ex parte Nostra, de tertia parte mobilium curiae Nostrae debita tantum domino acquiratur, quantum ei ex qualitate delicti, puta ex violentia vel similibus, si defensa non fuisset imposita, deberetur, et reliquum Nostris largitionibus inferatur.

Si vero ob causas alias, puta ob timorem personarum suarum, vel ne in uxore, filia vel sorore raptus crimen vel adulterium perpetretur, aut [in] similibus, ex quibus capitalis et publica accusatio posset oriri, defensae dominis imponantur, tunc vasalli habeant in defensis ius commune cum ceteris.

2. — Una prima differenza è notata dallo Schupfer<sup>17</sup> a proposito della formula, contenendo essa, nello statuto tranese il richiamo

---

Et eundem in praescriptis casibus, quem in omnibus aliis defensae impositae sortiantur effectum ».

*Cost.* I, 17: « Fidelium Nostrorum iniurias, qui sola protectionis Nostrae post Deum defensione laetantur, pro posse decidere cupientes magistro iust[itiario], iust[itiariis], camerariis et baiulis regni Nostri et locorum iudicibus, qui vice administrationis Nostrae gubernacula susceperunt, defensas imponendi concedimus facultatem, si quando in locis ipsis aut circa rixas, quae vulgariter « mellede » vocantur, iniurias, violentias aut huiusmodi flagitia forte praenoverint committenda. Ita tamen, ut de defensis ipsis per camerarios, baiulos et iudices supradictos seu etiam privatas personas inductis non ipsi, sed magister iust[itiarius] et iust[itiarii] Nostri cognoscant. Iam enim subiectis Nostris non aberit tuitionis Nostrae licentia, cum per eos, quibus mansuetudinis Nostrae confertur auctoritas, ipsorum defensio procuratur. Et sic Nos etiam, qui prohibente individuitate personae ubique personaliter esse non possumus, ubique potentialiter esse credamur ».

*Cost.* I, 18: « Si quis in posterum Nostri nominis invocatione contempta post defensam eidem impositam sub quacumque quantitate vel forma per personas publicas vel privatas in rebus violentiam vel in personis eorum [iniuriam], in quibus vel pro quibus prohibitio fuerat inducta, per testes non pauciores tribus fide dignos et omni exceptione maiores aut aliis argumentis legitimis probabitur commisisse, si quidem cum armis hoc fecerit, in tertia parte bonorum suorum omnium puniatur, licet ex parte Nostra nulla etiam quantitate adiecta defensa simpliciter imponatur.

Si vero sine armis, in quartam partem bonorum praedictorum contemptorem damnandum esse censemus. De quibus camerarios et baiulos [locorum], qui ipsas defensas inducunt, in bonis tantum mobilibus sexagesimam lucrari censemus, reliquis rerum praedictarum mobilium et immobilium Nostro aerario applicandis.

Illud etiam apertissime definivimus, ut, si quando tres testes vel plures ad probandum defensam impositam et contemptam fuerint ab imponente producti, contra ipsorum [dicta], videlicet quod res aliter se habuerit, per testes contrarios probari non possit. Nam aut testes, per quos defensa imposita et contempta probatur, erunt probatae fidei et opinionis electae, et tunc promptum [est] ipsorum testimonio stari debere, aut [pars] personas ipsorum excipere posse confidit, quo casu parti obiectiones contra personas praedictorum testium non negamus.

Defensiones rei iudicate, pacti conventi et similes, quae non directo contra dicta testium ipsorum opponuntur, quod falsum videlicet deposuisse dicantur, parti, quae ipsas obiecerit, reservamus. Ut tamen quaestiones ipsarum [personarum], per quarum impositionem, si contra factum fuerit, ius est Nostrae curiae acquisitum, per imponentes easdem privata conventionem remitti non possint; immo imponentibus ipsas specialiter iniungimus et expresse, ut exactionem magistro iustitiario vel iustitiariis debeant nuntiare.

Poenas praeterea, quae super aggressuris, violentiis [et] iniuriis per leges

alla *Signoria*, e nella costituzione di Federico, all'*Imperatore*: opportunamente l'Autore nota che, se l'art. 28 fosse stato posteriore alla Costituzione, non avrebbe potuto diversificarsene, preferendo addirittura all'autorità dell'Imperatore, quella della Signoria<sup>18</sup>, perché

---

veteres vel constitutiones divorum parentum Nostrorum inductae noscuntur, si praedicta praecedente defensione probentur, per poenas praesenti sanctione statutas in posterum volumus esse novatas, ut eis sublatis poena tantum ex defensione petatur.

Excepto si aliquis cum armis percusserit [aliquem] vel occiderit: quas poenas, utopote corporales, praemissa beatitudinis Nostrae constitutione statutas [non] volumus minorari, sed pro defensionis impositione in tertia vel quarta [parte] bonorum, ut superius est expressum, augeri.

Judaeis autem et Saracenis et pro eis aliis, officialibus scilicet, in praedictis casibus imponendi defensas concedimus facultatem, quos non propterea, quia Judaei vel Saraceni sunt, arceri volumus innocentes.

Praenominatas autem tertiam et quartam partem per magistrum iustitiarium et iustitios Nostros sic instanter absque alicuius dissimulationis vitio volumus procurari et eisdem ab imponentibus nuntiari. Quod si ipsos in eisdem exigendis aut imponentes in denunciandis invenerimus desides aut remissos, quidquid gratiose aliquibus remiserint, de bonis eorum procul dubio exigemus.

Officiales enim, qui scelera reperta non vindicant, tegere, ut conscii, criminosa festinant ».

*Cost.* I, 19: « Defensas impositas et contemptas instanter Nostris constitutionibus praecipimus exigendas. Sed ne effrenata licentia defensionum in iure suo alicui Nostrorum fidelium possit damnum afferre, statuimus, si quis iniuste defensionem imponit, veluti creditori suo, qui auctoritate forte conventionis expressae ipsum iure licito pignorat, vel si officiali Nostro iura Nostra forsitan exigenti defensionis huiusmodi imponantur si quidem is, cui defensionis imposita est, ob reverentiam culminis Nostri a iure suo discedens defensionis obtemperaverit nominatae, poenam, quam defensionis oboediens subire deberet, si contraveniret, subeat, qui eam imponit iniuste.

Ceterum si nihilominus post defensionem is, cui imposita est, iure suo auctoritate legis vel conventionis utatur, impunitum unumquemque esse censemus: alterum, quod ex defensione etiam sic iniusta nullum omnino commodum reportavit nec ergo poenam subire deberet, alterum, quia contra defensionem iure licito veniens iure suo utitur potius, quam contemnit ».

<sup>17</sup> *Manuale* cit., p. 528.

<sup>18</sup> Il BONOLIS, *op. cit.*, p. 283, a proposito di tale « Signoria », pensa ad un errore di lettura del traduttore del testo latino originario, il quale avrebbe confuso « domini » con « dominii ». Tuttavia, trattandosi di un testo tradotto presumibilmente a più riprese ed in varie edizioni (cosa che si desume dalla presenza, nel testo a noi pervenuto, di termini di varii dialetti), riteniamo quanto meno superflua una precisazione del genere, potendo ben il termine « Signoria » rispecchiare (sia che nel testo originario si parlasse

in un sistema, quale quello federiciano, informato ad un'esasperata centralizzazione, un tale esautoramento dell'autorità imperiale non sarebbe stato neanche immaginabile.

Ma un'altra considerazione potrebbe essere fatta al proposito: la formula compare nello statuto di Trani, ma né il capo XII dei Ruoli d'Oleron, né l'art. 162 del Consolato del Mare<sup>19</sup> (entrambi certamente posteriori all'epoca federiciana) la prevedono. Ciò è spiegabile sol che si pensi che mentre in un periodo anteriore all'intervento della legge imperiale era necessario, per mancanza di una normativa generale al riguardo, spiegare a piene parole (ed ecco quindi la presenza della formula per intero) un istituto tanto fondamentale<sup>20</sup> quale quello della *defensa*, esistente solo allo « stato » consuetudinario<sup>21</sup>, in seguito, con l'intervento della normativa imperiale, fu suffi-

---

di « domini » che di « dominii ») la realtà politica di un traduttore del XV-XVI secolo.

Per una conferma che lo statuto tranese a noi pervenuto sia una traduzione di un originario testo latino vedi, da ultime, le conclusioni scaturite — attraverso specialmente la relazione del prof. Melillo e l'intervento del prof. F. M. de Robertis — dal Convegno su *La legge del mare in Italia dall'ev antico alle moderne codificazioni*, Trani, 24-26 ottobre 1980, i cui Atti sono in corso di stampa.

<sup>19</sup> Art. 162 Cons. Mare: « Il marinaio è tenuto comportare il suo Patrone di Nave, se li dice villania e se gli correrà di sopra il Marinaio lo debba fuggire infino a prua: e debbasi mettere dal lato della catena, e se il Patrone vi passa, lui lo debba fuggire dall'altra parte, e se il Patrone lo seguita dall'altra parte, il Marinaio si può diffendere, pigliando testimonj come il Patrone l'ha seguito, perché il Patrone non può passare la catena ».

L'articolo è tratto dalla edizione del CASAREGGI (per la quale v. *Il Consolato del Mare colla spiegazione di G. M. Casaregi*, UTET, Torino 1911): esso corrisponde all'art. CXX della edizione del PARDESSUS, *Collection cit.*, t. II. p. 146.

<sup>20</sup> Basti pensare che la *defensa* implicava l'autodifesa da parte del marinaio, che addirittura poteva uccidere il *patrone* di nave per vedersi esonerato da ogni responsabilità e pena (« non sia tenuto ad banno ») in nome della legittima difesa.

<sup>21</sup> Lo stesso TAMASSIA, *Nuovi studi cit.*, pp. 288 ss. ritiene che già prima di Federico II doveva esservi stata una elaborazione consuetudinaria che aveva portato alla formazione di una formula che contenesse un nome rispettato e temuto: e che da quest'uso può aver attinto Federico II. D'altronde è noto che questi, nella sua legislazione, specie di diritto privato, ha largamente confermato e recepito la normativa precedente, sia statale che statutaria e consuetudinaria: cfr. COLLIVA, *Lo Stato di Federico II: opera « d'arte » ed opera di necessità*, in « Annali di Storia del Diritto », XXI (1966-7), pp. 386 ss.; A. N. DE ROBERTIS, *La politica liberalizzatrice di Federico II nei confronti*



ciente solo un generico richiamo all'istituto, rifacendosi, per la sua procedura, a quella che era ormai divenuta una prassi di diritto comune<sup>22</sup>.

3. — Ma l'antiorità dello statuto tranese possiamo desumerla anche da un'altra considerazione: il mancato richiamo ai testimoni.

Questi infatti, non sono previsti nello statuto tranese, mentre lo sono sia nella costituzione federiciana<sup>23</sup> che nel Consolato del Mare<sup>24</sup> e ciò, con lo Schupfer<sup>25</sup>, ci fa ancor più propendere per l'antiorità degli *Ordinamenta*.

L'art. 28, infatti, contrariamente a chi ritiene che la *defensa* tranese sia ritualmente « più complicata » di quella sveva<sup>26</sup> e quindi da essa derivata, rivela in realtà una struttura assai più semplice e speditiva, quale si conviene ad una normativa assai risalente: vi fa completamente difetto qualsiasi richiamo a testimoni o ad altro mezzo di accertamento, come invece si verifica nella più elaborata normativa federiciana. E il rilievo è tanto più significativo in quanto la prova testimoniale non è sconosciuta allo statuto tranese, che vi fa espresso riferimento, ad altro fine, nell'art. 18<sup>27</sup>.

Né può pensarsi ad una intenzionale trascuranza, da parte dei compilatori di esso, della disciplina sveva poiché, come si è detto, ciò non sarebbe stato ammissibile in età post-federiciana<sup>28</sup>.

Lo Schupfer in verità non si è posto il problema se lo statuto di Trani, come il più antico *nòmos rodion nauticòs* non siano, come

---

*degli ebrei e i suoi precedenti storici nelle consuetudini locali delle diocesi brindisina e oritana*, in « Arch. Stor. Pugl. », a. XXVIII (1975), pp. 111 ss.

<sup>22</sup> Lo stesso Federico, nella nota costituzione « Puritatem » (I, 62) pone infatti al primo posto, nella gerarchia delle fonti, le statuizioni imperiali (« Nostrae Constitutiones »).

<sup>23</sup> Const. I, 18, per la quale v.s., nt. 16.

<sup>24</sup> Art. 162: vs., nt. 19.

<sup>25</sup> *Manuale* cit., p. 529.

<sup>26</sup> Così BESTA, *Storia* cit., p. 668.

<sup>27</sup> Art. 18 St. Trani: « Propone dice et diffinisce li dicti consuli de mare che qualunque mercatante, over altro homo, desse mercatantia ad qualche suo factore, overo ad altra persona. che gli la vendesse senza veruno testimonio, che chi assegna si lisse, deve credere a lo dicto factore; et che volesse andare dritto a la rasone de signoria. ello habia dui testimoni diricti et liali et ad costoro debia essere creduto et dato piena fede » (ed. 1507).

<sup>28</sup> V.s., § 2.



noi riteniamo, da riferire, come leggi speciali, ad un più ampio contesto giuridico quale poteva essere il diritto bizantino, vigente in Puglia fino alla conquista normanna: in tal modo il silenzio sulla prova testimoniale troverebbe la sua *ratio* in un implicito richiamo alla normativa generale in tema di prove.

In queste condizioni comunque, sia che si voglia considerare gli *Ordinamenta Maris* come espressione autonoma del potere normativo assunto in materia dai consoli tranesi, sia che lo si voglia inquadrare in un sistema di diritto comune, non possiamo sfuggire ad una data che si aggiri intorno al 1063, e cioè alla fine della dominazione bizantina sulla fascia costiera della Terra di Bari<sup>29</sup>: nel primo caso infatti, come anche magistralmente messo in luce dal Coniglio<sup>30</sup>, un atteggiamento di così ampia autonomia sarebbe stato inconcepibile in età postfedericiana, ed ammissibile — aggiungiamo noi<sup>31</sup> — solo nell'XI secolo. Nel secondo caso poi, ossia ritenendo che per quanto non espressamente previsto nello Statuto, ci si dovesse rifare ad una *lex generalis*, ugualmente non possiamo allontanarci dal periodo bizantino, e questo sia per la dimostrata inopportunità di porre lo statuto tranese in un contesto normativo posteriore all'epoca federiciana, le cui norme, in tema di *defensa* appaiono tanto diverse da quelle previste nello statuto<sup>32</sup>, sia per la considerazione che l'unico periodo anteriore al dominio svevo, in cui sia ammissibile e logico l'inserimento dello statuto tranese appare il periodo bizantino. Infatti per quel che riguarda in particolare la *defensa* dobbiamo rilevare che la sua impostazione, senza norme speciali concernenti la prova, e con piena facoltà di reazione concessa al marinaio che, come vedremo, poteva finanche, a scopo di legittima difesa, uccidere il suo superiore, non può che inserirsi in un contesto giuridico sociale che tendesse al ridimensionamento dell'autorità ed alla esaltazione dell'individuo

<sup>29</sup> Vedi in proposito CARABELLESE, *L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medio Evo*, Bari 1905 e VITALE, *Trani dagli Angioini agli spagnoli*, Bari 1912, p. 1, in cui l'autore ritiene che « l'indolenza e l'incuria degli ufficiali bizantini favorivano lo svolgersi del reggimento interno del Comune », mentre poi « i Normanni, dopo lunga ed agitatissima lotta riescono, unificato il Mezzogiorno, ad abbattere l'autonomia politica che i comuni pugliesi avevano a volte ottenuto... » (p. 2).

<sup>30</sup> Nella relazione tenuta nel *Convegno di Trani* cit., pubblicata in questo numero dell'*Archivio*, pp. 75-88.

<sup>31</sup> Vedi sopra, nt. 29 V. anche nostro, *Lo « scrivano »* etc., in « Arch. Stor. Pugl. », a. XXXII (1979), pp. 259 ss.

<sup>32</sup> Vedi sopra e oltre, passim.

come tale, quale che fosse stato il suo stato sociale o la sua qualifica professionale<sup>33</sup>: e sta di fatto che una situazione del genere nella nostra Puglia si rintraccia solo, in epoca prefedericiana, proprio nel ventennio 1050-1070, travagliato da lotte di potere fra bizantini e normanni.

4. — Che lo statuto tranese sia l'espressione di un ambiente altomedievale scarsamente raffinato, si da far pensare allo Schupfer che presenti « uno stadio di civiltà meno progredito »<sup>34</sup> è ancora dimostrato da un altro elemento, e cioè la reazione cui poteva dar adito la *defensa*, reazione rozza negli ordinamenti tranesi, e rigidamente controllata nella normativa federiciana.

Lo statuto tranese prevede infatti che il marinaio aggredito al di là della catena di prua, potesse persino uccidere l'aggressore, senza peraltro, essere tenuto « ad banno » alcuno.

La Costituzione di Melfi prevede invece come punizione a carico dell'aggressore, la confisca di beni e pene pecuniarie<sup>35</sup>: evidentemente, come bene rileva Schupfer<sup>36</sup>, con Federico II interviene l'azione dello Stato che si sostituisce alla autodifesa: sistema quest'ultimo, da un lato, certamente più arretrato rispetto alla normativa federiciana, dall'altro in piena sintonia con quella già notata considerazione attribuita al marinaio nello statuto di Trani, le cui ragioni vanno individuate nella necessità di garantire con l'autodifesa i diritti della persona, non ancora tutelabili, nell'XI secolo, attraverso una efficiente presenza dello Stato<sup>37 38</sup>.

---

<sup>33</sup> L'analisi della evoluzione progressiva della materia ci mostra infatti che questa considerazione, che si concretava in precise garanzie per il marinaio, si nota solo nello statuto tranese ed, in opposizione alla normativa giustiniana, nel *nòmos rodìon nauticòs*, mentre va man mano ridimensionandosi negli statuti posteriori, fino ad annullarsi quasi del tutto nel Consolato del Mare, dove la diffidenza verso la lealtà del marinaio ben si inserisce nell'aria di sfiducia nei suoi confronti, che si respira in tutto il documento, e che si esprime, per esempio, nei degradanti poteri afflittivi attribuiti al *patrono* di nave: v. nostro, *La tutela del marinaio* etc., in corso di stampa.

<sup>34</sup> Così SCHUPFER, *Manuale* cit., p. 529.

<sup>35</sup> Cost. I, 16, r. 22 ss., in KONRAD, *Die Konstitutionen* cit., vol. II, p. 24.

<sup>36</sup> *Manuale* cit., p. 529.

<sup>37</sup> V.s., nt. 29. Cfr., in proposito L. VIESTI, *La « Defensa » del lavoratore del mare negli Ordinamenta Maris*, in *Il Diritto del Lavoro*, 1952 Roma, pp. 55 ss.

Sulla possibilità di autodifesa in diritto romano, v. ARU, *Appunti sulla*

Infatti, mentre nello statuto tranese la possibilità di difesa del marinaio è assoluta (si giunge fino alla uccisione dell'aggressore) e incondizionata (è sufficiente che il patrone oltrepassi la catena) nei Ruoli d'Oleron, per esempio, è condizionata al ricevimento del primo colpo dopo il quale, peraltro, il marinaio « poet se defendre » (cap. XII), ma non è detto se possa giungere alla uccisione dell'aggressore<sup>39</sup>. Così, nel Consolato del Mare, il marinaio innanzitutto « è tenuto comportare — cioè sopportare — il suo Patrone di Nave »<sup>40</sup> e solo se questi « li dice villania e se gli correrà di sopra il marinaro si può diffendere »<sup>41</sup>, ma gli si impone in precedenza di cercare in tutti modi, ed anche attraverso la fuga (che ha addirittura del rocambolesco nella descrizione del Consolato)<sup>42</sup> di sfuggire all'aggressore e di evitare il corpo a corpo<sup>42</sup>.

5. — Concludendo questo nostro breve discorso riteniamo di poter affermare che, in definitiva, l'opinione della anteriorità della normativa federiciana sulla *defensa* riposa su argomenti (tralaticciamente e senza alcun controllo passati da studioso a studioso) quali la strutturazione della *defensa* tranese sul modello di quella federiciana<sup>43</sup> o la minore complessità e ricchezza di questa rispetto a quella<sup>44</sup>.

---

*difesa privata in diritto romano*, in « Ann. Sem. Giur. », Palermo, XV, 1936, pp. 113 ss.

<sup>38</sup> Sulle condizioni dell'Italia meridionale nell'XI secolo, v., tra gli altri, CARABELLESE, *L'Apulia* cit., passim.

<sup>39</sup> V. sopra, nt. 6.

<sup>40</sup> Art. 162.

<sup>41</sup> Che se poi, fosse stato il marinaio, pur con tutte le ragioni a prendere l'iniziativa della discussione, egli sarebbe incorso sia in pene pecuniarie che nel sequestro della propria roba, e nella perdita del lavoro: v. artt. 160-161 *Cons. Mare*.

<sup>42</sup> « ...il marinaio lo debba fuggire infino a prua: e debbasi mettere dal lato della catena; e se il Patrone vi passa, lui lo debba fuggire dall'altra parte, e se il Patrone lo seguita dall'altra parte, il Marinaro (*finalmente!*) si può diffendere pigliando (*peraltro!*) testimonj come il Patrone l'ha seguito... » (art. 162) .

<sup>43</sup> BONOLIS, *Il diritto marittimo* cit., p. 284, afferma che la *defensa* tranese non è quella federiciana, anche se poi, contraddicendosi, dice che « quella di Trani... è... imitante nella forma la *defensa* sveva »: la quale affermazione abbiamo visto non essere accettabile.

<sup>44</sup> BESTA, *Storia del diritto italiano* cit., p. 668: « Fa impressione che la

In realtà si tratta di un grosso equivoco: infatti nessuno ha mai spiegato in che cosa sia consistita questa maggiore complessità della disciplina tranese<sup>45</sup>, mentre riteniamo di aver dimostrato come la maggior complessità sia in effetti dalla « parte » federiciana, né può pensarsi alla *defensa* tranese come strutturata sul modello di quella federiciana: a parte infatti la invocazione alla autorità, che in effetti è comune alle due statuizioni, la normativa federiciana si presenta assai più articolata e complessa: dalla richiesta della presenza dei testimoni<sup>46</sup> alla previsione di una pena pecuniaria a carico dell'aggressore<sup>47</sup>: elementi che, se da un lato rappresentano come assai più raffinata la *defensa* federiciana, dall'altro la pongono in piena sintonia con il nuovo ordine di idee<sup>48</sup> introdotto dagli Svevi, che voleva, sì, tutelato il subordinato, ma non al punto da sopravvaricare certi limiti imposti dal principio di autorità<sup>49</sup>, che trovò nelle concezioni federiciane e nella normativa conseguente alcune delle sue più esasperate espressioni.

Quindi se un rapporto (che noi peraltro riteniamo assai improbabile)<sup>50</sup> di dipendenza diretta deve proprio ipotizzarsi tra la normativa federiciana e quella tranese, questo andrebbe configurato nel senso della recezione da parte di Federico II dell'istituto tranese, e non viceversa.

MARIA FILOSA

---

defensa (tranese) vi sia ricordata in un assetto diverso da quello sotto il quale Federico II l'aveva ammessa nelle sue Costituzioni, e con una ritualità assai più complicata ».

<sup>45</sup> Vedi, per tutti MONTI, *Sulla datazione* cit., *passim*, in cui l'Autore si limita a ricordare la tesi del Besta, accettandola senza però dare alcuna spiegazione al riguardo.

<sup>46</sup> Vedi sopra, § 3.

<sup>47</sup> Vedi sopra, § 4.

<sup>48</sup> Mentalità alla quale è completamente estraneo il contenuto degli Ordinamenta Maris di Trani che devono quindi presumibilmente ritenersi anteriori alle costituzioni sveve: v.s. §§ 2 e 3.

<sup>49</sup> Cfr. A. DE STEFANO, *L'idea imperiale di Federico II*, Bologna 1952.

<sup>50</sup> È nostra opinione che un rapporto di dipendenza diretta è assai poco credibile, ma che sia gli statuti tranesi che la normativa federiciana abbiano attinto per quel che riguarda la *defensa* a preesistenti istituti consuetudinari: v.s. note 10 e 21.